

## **La mancanza della firma in calce non sempre invalida l'offerta: i paletti dei giudici sulla sottoscrizione dei documenti di gara**

A cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

### **La rassegna di giurisprudenza su appalti, edilizia, urbanistica**

**Offerta - Documenti di gara - Sottoscrizione - Obbligatorietà ex art. 74, del d.lgs. n. 163 del 2006 - Omessa sottoscrizione degli allegati (schede tecniche) - Esclusione dalla gara - Non sussiste - Firma necessaria a pena di esclusione solo per l'offerta in senso stretto - Valutabilità ai fini della attribuzione dei punteggi - Sussistenza.**

La sottoscrizione imposta, a pena di esclusione, dall'art. 74 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto predisposta al fine di garantire l'effettiva riferibilità al proponente, la serietà del formalizzato impegno e l'assunzione della relativa responsabilità, va riferita esclusivamente all'offerta in senso stretto, in quanto tale comprensiva, laddove prevista, della relazione tecnica illustrativa. Per contro, la mancata sottoscrizione di alcuni allegati quale le schede tecniche contenenti la descrizione e le caratteristiche dei prodotti e degli articoli proposti per l'aggiudicazione del contratto, non può, di per sé, rappresentare motivo di esclusione. Analogo criterio vale anche nella ipotesi minore, in cui non si prefiguri un caso di esclusione, ma di semplice valutabilità ai fini della attribuzione dei previsti punteggi per cui l'omessa sottoscrizione delle schede tecniche non può precludere, stante la sicura riconducibilità alla proposta formulata, la loro utile valutazione ai fini del punteggio da assegnare.

[Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 5 marzo 2018, n. 1344](#)

**Offerta - Documenti di gara - Sottoscrizione - Firma in calce - Apposizione della firma solo sul frontespizio - Esclusione dalla gara - Ex art 46 dlgs 163 del 2006 - Non sussiste.**

La sottoscrizione dell'offerta nelle gare pubbliche non si realizza solo con la firma in calce alla dichiarazione del concorrente. L'apposizione della firma sul frontespizio dei documenti che compongono l'offerta tecnica (e il piano della sicurezza) è sufficiente a garantire la riconducibilità dell'offerta al concorrente che l'ha formulata. Tale conclusione discende dall'interpretazione dell'articolo 46 comma 1 bis del dlgs n 163 del 2006 nel quale la previsione dell'esclusione, per i casi di incertezza assoluta sul contenuto o provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione, va intesa nel senso che se il difetto di firma non genera incertezza circa la provenienza dell'offerta non si può dar luogo all'esclusione. Questo a tutela del principio della massima partecipazione che al contrario sarebbe ristretto da un formalismo fondato su mere ragioni redazionali dell'offerta.

[Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 5 marzo 2018, n. 1341](#)

**Offerta - Documenti di gara - Sottoscrizione - Tassatività delle cause di esclusione - Firma in calce - Sottoscrizione dei progettisti sul solo frontespizio - Esclusione dalla gara - Non sussiste - Firma necessaria a pena di esclusione solo per l'offerta in senso stretto - Valutabilità ai fini della attribuzione dei punteggi - Sussistenza.**

In tema di sottoscrizione dei documenti di gara, secondo l'approccio sostanzialistico condiviso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, non possono ritenersi invalide le offerte che risultassero riferibili con certezza all'offerente, anche se parte della documentazione, per mero errore, fosse priva di sottoscrizione "in calce". Così nel caso in cui l'offerta (tecnica) risultasse priva di sottoscrizione, ovvero una parte della documentazione allegata (in particolare gli elaborati con i calcoli strutturali), questo non può determinare l'esclusione della concorrente stante che l'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006, (nella versione applicabile *ratione temporis*) ha introdotto nel sistema dei contratti pubblici il principio di tassatività della cause di

esclusione, volta a impedire l'adozione di atti basati su eccessi di formalismo in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedurali e con l'esigenza, nella prospettiva di tutelare la concorrenza, di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sugli operatori economici, riconoscendo giuridico rilievo all'inosservanza di regole procedurali o formali solo in quanto questa impedisca il conseguimento del risultato verso cui l'azione amministrativa è diretta.

[Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 27 febbraio 2018, n. 1202](#)

**Offerta - Documentazione di gara - Sottoscrizione - Firma in calce - Apposizione della firma solo sul frontespizio del legale rappresentante - Esclusione ex art 46 dlgs 163 del 2006 - Sussistenza.**

Va esclusa dalla gara la concorrente il cui legale rappresentante ha apposto la firma solo sul frontespizio dell'offerta tecnica o meglio sul Piano di valorizzazione aziendale in quanto è naturale che per "sottoscrizione" si intenda la firma apposta in calce: solo così l'assunzione della paternità della dichiarazione può essere riferita all'offerta nel complesso, così venendo soddisfatto l'interesse sostanziale di affidamento dell'amministrazione a una valida espressione di impegno contrattuale. E dato che la sottoscrizione ne è il principale strumento, una sottoscrizione sul frontespizio non assolve detta funzione di impegno complessivo sull'intero contenuto dell'offerta. Per tanto questo risulta sanzionabile con l'esclusione, per violazione dell'art. 46, comma 1-bis d. lgs. n. 163 del 2006, della concorrente che abbiamo omesso di firmare in calce, per aver contravvenuto in modo essenziale all'affidamento necessario dell'amministrazione come sopra ripetutamente evocato.

[Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 27 novembre 2017, n. 5552](#)